



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Maestra Adolfo Sarti, 27 - 12030 Torre San Giorgio (CN)

Tel: **0172 96012**

Fax: **0172 96263**

Codice Fiscale: **85001350041**

Partita IVA: **00495640047**

P.E.C.: comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it

Email: info@comune.torresangiorgio.cn.it

Ordinanza N° 2/2020

Oggetto: COVID-19: ulteriori divieti al fine del contenimento del diffondersi del virus.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 11 marzo 2020, con il quale sono disposte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'allegato A d.g.r. n° 32-2642 del 02/04/2001, testo coordinato con norme successive – titolo III – mercati e altre forme di commercio su area pubblica capo I – adempimenti comunali, il quale al punto 3, prevede che: *"in deroga alle modalità procedurali di cui ai precedenti n. 1 e 2, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica ... omissis"*;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale : " di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Torre San Giorgio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto opportuno adottare misure stringenti affinché questo periodo di prevenzione e di lotta al diffondersi della malattia COVID-19, abbia nell'interesse di tutti, la durata minore possibile, per poter ritornare al più presto alle condizioni di vita e di lavoro ordinarie, cosa che non può succedere se tutti i cittadini non si sacrificano rispettando per un tempo che si augura sia il più breve possibile comportamenti più rigorosi ma assolutamente necessari;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n° 34 del 21 marzo 2020;

Atteso che il Comune di Torre San Giorgio è dotato di un solo agente di Polizia Locale che, peraltro prenderà servizio solo in data 01.04.2020 a seguito di procedura concorsuale, dovendo attendere a molteplici incombenze inerenti la sicurezza e il controllo, non può garantire la propria presenza durante tutta la permanenza dell'operatore ambulante;

Ribadito che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorre adottare in ragione della diffusività del virus, specifiche misure di prevenzione e precauzione coerenti con i provvedimenti nazionali e regionali, al fine di evitare assembramenti di persone;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, **dal 25 marzo e fino a revoca della presente:**

- la chiusura al pubblico 0-24 di tutti i giardini ed aree verdi comunali, comprese le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- il divieto di transito pedonale e ciclabili (pedoni e biciclette) ai fini della pratica di attività ricreative e sportive sulle strade comunali e vicinali esterne al centro abitato, salvo i residenti nelle suddette zone per esigenze professionali;
- il divieto di stazionare sulle panchine pubbliche ovunque ubicate in numero superiore ad una persona per panchina.

Con la presente ordinanza si dispone inoltre:

- dal giorno 25 marzo 2020, fino a nuova disposizione, la sospensione di tutti i mercati settimanali, nonché dell'occupazione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il territorio comunale, ritenendo che la cittadinanza di Torre San Giorgio abbia la possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari dagli esercizi commerciali in sede fissa esistenti;
- di stabilire che le assenze da parte degli operatori dell'area mercatale per il periodo indicato non verranno conteggiate ai fini della decadenza della concessione, considerate le condizioni di eccezionalità del presente provvedimento.

AVVERTE




- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza;
- contro il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
 - ricorso giurisdizionale innanzi ai Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto.

Torre San Giorgio, li 25 Marzo 2020

IL SINDACO

Daniele Giorgio ARNOLEFO



7
)

7
)

7
)